



COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

piazza Trieste n. 2, 65020 ALANNO (PE)

Tel. 085/8573101 – 085/8573118 – Fax 085/8573692

www.comune.alanno.pe.it E - mail: areademograficaelettoralecommercio.alanno@pec.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

INDICE

PARTE 1^a – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Ambito di applicazione

PARTE 2^a – NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Modalità di svolgimento dell'attività

Articolo 4 – Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 5 – Subingresso e subentro nell'attività di vendita su posteggio e vendita itinerante su aree pubbliche

Articolo 6 – Sospensione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

Articolo 7 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

Articolo 8 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

PARTE 3^a – MERCATO SETTIMANALE

Articolo 9 – Mercato settimanale

Articolo 10 – Istituzione di nuovi mercati, modifica e soppressione di mercati esistenti

Articolo 11 – Articolazioni merceologiche

Articolo 12 – Affidamento in gestione dei mercati

Articolo 13 – Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi

Articolo 14 – Criteri per l'assegnazione giornaliera dei posteggi rimasti liberi (cd. spunta)

Articolo 15 – Modalità di occupazione dei posteggi da parte dei titolari di concessione

Articolo 16 – Ampliamento dei posteggi nel mercato settimanale

Articolo 17 – Modalità di riallocazione dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti e riorganizzazione del mercato settimanale

Articolo 18 – Canone di occupazione

Articolo 19 – Sistemazione delle merci e dei prodotti

Articolo 20 – Norme igienico – sanitarie

Articolo 21 – Divieti

Articolo 22 – Obblighi a carico dei concessionari

Articolo 23 – Facoltà dell'amministrazione comunale

PARTE 4^a – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 24 – Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

Articolo 25 – Zone vietate al commercio itinerante

PARTE 5^a – DISCIPLINA DEI PRODUTTORI AGRICOLI

Articolo 26 – Ambito di applicazione

Articolo 27 – Esercizio dell'attività di vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante

Articolo 28 – Criteri per l'assegnazione della concessione di posteggio

PARTE 6^a - CONCESSIONE DI POSTEGGI NELLE FIERE

Articolo 29 – Concessione di posteggi nelle fiere

PARTE 7^a – VENDITA DI OPERE D’ARTE E DELL’INGEGNO

Articolo 30 – Esercizio dell’attività

PARTE 8^a – POSTEGGI ISOLATI NELLE AREE PUBBLICHE

Articolo 31 – Concessione dei posteggi isolati nelle aree pubbliche

PARTE 9^a – REGIME SANZIONATORIO E DIVIETI

Articolo 32 – Sanzioni

Articolo 33 - Sanzioni accessorie

PARTE 10^a - NORME FINALI

Articolo 34 – Entrata in vigore e abrogazioni

PARTE 1^a - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Ferme restanti le definizioni indicate nelle leggi comunitarie, nazionale e regionali sul commercio al dettaglio su aree pubbliche, si intendono per:

- autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, il provvedimento formale che abilita al commercio di beni su dette aree, in riferimento al relativo settore merceologico. Tale atto è rilasciato dal S.U.A.P. del comune sede di posteggio per gli operatori aventi la concessione dello stesso e, per gli operatori che esercitano il commercio in forma itinerante, dal S.U.A.P. del comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività commerciale;
- settore merceologico, l’insieme dei beni e prodotti oggetto dell’attività di commercio; a seconda della natura degli stessi, può essere: alimentare; extra alimentare o misto;
- attività stagionale, l’attività svolta per un periodo di tempo, anche frazionato, non superiore a 90 giorni, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio;
- attività periodica, l’attività svolta in uno o più giorni della settimana nell’arco dello stesso anno.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività di vendita di beni al dettaglio sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il comune abbia anche momentaneamente la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nonché sulle aree demaniali aperte al pubblico, esercitata a mezzo di strutture allestite di volta in volta o di strutture mobili all’uopo attrezzate.

2. Il presente regolamento si applica, quindi, a tutte le attività commerciali svolte dai soggetti autorizzati sulle suddette aree, ovvero svolte da persone in possesso di autorizzazione commerciale temporanea, o da altri soggetti ammessi per legge all’attività occasionale di vendita.

3. Il presente regolamento non si applica agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese tenuto presso le locali camere di commercio che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ad eccezione delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività di vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante e dell’assegnazione dei posteggi in occasione del mercato settimanale.

4. Il presente regolamento, inoltre, non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita presso il domicilio dei consumatori.

5. Chi vende o espone per la vendita esclusivamente le proprie opere d’arte o del proprio ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate

anche mediante supporto informatico, non è soggetto all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e, di conseguenza, non è tenuto a chiedere il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale. In tali casi è invece richiesta la regolare posizione in ordine ai pagamenti del canone per l'eventuale occupazione del suolo e delle aree pubbliche.

6. È inoltre esclusa dall'applicazione del presente regolamento, essendo disciplinata da apposito ulteriore regolamento comunale, l'esposizione, la vendita o la tentata vendita di merci effettuata esclusivamente nell'ambito di mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, inclusa quella effettuata da parte degli "hobbisti" così come definiti dalla vigente legge regionale.

PARTE 2^a – NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Modalità di svolgimento dell'attività

1. Il commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione è subordinato al possesso dell'autorizzazione prescritta dalla vigente normativa (e quindi dei relativi requisiti di legge) e del contestuale provvedimento di concessione dell'area. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone, di capitali e cooperative regolarmente costituite in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

3. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche con posteggio abilita inoltre il titolare alla vendita in forma itinerante su tutto il territorio regionale, limitatamente al periodo di non utilizzazione del posteggio concesso, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio regionale o extra regionale.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo abilitano il titolare alla utilizzazione del posteggio per tutti i prodotti oggetto dell'attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie e di quelle organizzative.

5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, invece, è subordinato alla presentazione di apposita S.C.I.A. al S.U.A.P. di riferimento del Comune. In caso di cambio di residenza da parte del presentatore della suddetta S.C.I.A., lo stesso è tenuto a presentare una ulteriore S.C.I.A. al S.U.A.P. di riferimento del comune di nuova residenza, al fine della opportuna voltura.

Articolo 4 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, l'interessato può presentare domanda al S.U.A.P. del comune esclusivamente in modalità telematica. La domanda deve contenere:

- a) le generalità del richiedente o, in caso di società di persone, società di capitali e cooperative, la ragione sociale, nonché l'indirizzo di residenza o della sede legale;
- b) l'indicazione del codice fiscale e, se già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche e la partita I.V.A. con indicazione della anzianità di impresa, riferita all'anno di iscrizione;
- c) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
- d) gli estremi di identificazione del posteggio richiesto e la sua superficie, qualora l'operatore non intenda esercitare l'attività in forma itinerante;

- e) l'attestazione del possesso dei requisiti morali e/o professionali di cui alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- f) documentazione attestante la notifica alla competente autorità sanitaria nel caso l'inizio dell'attività riguardi il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande;
- g) i dati relativi alla regolarità contributiva;
- h) la dichiarazione di non essere assegnatario di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico di posteggio nello stesso mercato;
- i) qualsiasi altra documentazione o attestazione richiesta nel bando pubblico comunale di assegnazione dei posteggi.

Limitatamente agli operatori in possesso di cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea, si prescinde dalla verifica del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività, purché l'interessato sia già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche o altro documento equipollente rilasciato dal paese di provenienza. Nel caso in cui l'operatore non sia in possesso di alcun titolo autorizzativo rilasciato dal paese di provenienza, per la verifica della sussistenza dei requisiti morali si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 206/2007 e s.m.i.

I cittadini extracomunitari, invece, devono essere in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, nonché dimostrare di essere in regola con la normativa vigente in materia di disciplina dell'immigrazione e delle norme sulle condizioni dello straniero. In ogni caso per quanto concerne i criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi si fa riferimento al punto 3.2.6 della Deliberazione G.R. Abruzzo n. 722/2016.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente può attestare il possesso dei certificati necessari, il proprio stato, le qualità personali e altri fatti giuridici mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, a seconda dei casi, indicando in modo esatto i riferimenti delle certificazioni dichiarate. Limitatamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per essere considerata valida, deve essere sottoscritta alla presenza del dipendente addetto al ricevimento o, in alternativa, accompagnata da copia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità. La sottoscrizione della domanda o della dichiarazione sostitutiva non deve essere autenticata.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche con posteggio è rilasciata dal funzionario responsabile del S.U.A.P. Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione, se disponibile, del posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, di altro posteggio il più possibile simile a quello richiesto. Dell'assegnazione del posteggio deve essere fatta specifica menzione nel provvedimento autorizzativo, pena la non validità dello stesso.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi. L'abilitazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzativo.

5. Uno stesso soggetto può essere titolare di non più di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

6. Uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o società di persone, società di capitali e cooperative, può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi nell'ambito dello stesso mercato o fiera, di cui la seconda solo mediante subingresso.

7. Il S.U.A.P. può rilasciare autorizzazioni stagionali di validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale, nonché autorizzazioni temporanee in caso di manifestazioni di interesse pubblico (es. feste pasquali, natalizie, ecc).

8. In occasione di fiere o altre riunioni straordinarie di persone il S.U.A.P. può rilasciare autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette fiere o riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti morali e/o professionali stabiliti dalla legge. Per motivi organizzativi, i richiedenti l'autorizzazione temporanea devono far pervenire la relativa istanza almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Articolo 5 – Subingressi e subentro nell'attività di vendita su posteggio e vendita itinerante su aree pubbliche

1. Ferme restanti le specifiche disposizioni in materia già stabilite dalla vigente legge regionale, il presente articolo regola le modalità di sub ingresso nelle autorizzazioni su posteggi dati in concessione, e di subentro nell'attività di vendita itinerante su aree pubbliche.

2. Nell'ipotesi di trasferimento della gestione o della proprietà dell'attività di commercio su aree pubbliche con concessione di posteggio a causa di morte o per atto fra vivi, il subentrante è tenuto a presentare comunicazione telematica al S.U.A.P. del comune sede di posteggio, da effettuarsi entro 6 mesi dalla data di stipula dell'atto di cessione, allegando l'autorizzazione in parola;

Il subentrante è parimenti tenuto a presentare analoga comunicazione al competente S.U.A.P. di riferimento quando il dante causa abbia avviato presso il comune di Alanno la propria attività di vendita in forma itinerante, allegando la prescritta S.C.I.A. Quanto sopra a condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda (tramite produzione di scrittura privata registrata o atto notarile) e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e/o professionali stabiliti dalla legge.

3. In caso di atto di cessione fra vivi, la comunicazione presentata ai sensi del precedente comma è sottoscritta sia dal dante causa che dal subentrante ed entrambe le firme dovranno essere autenticate. Alla comunicazione dovrà essere allegata l'autorizzazione in originale del cedente nonché, solo nel caso di concessioni di posteggio fisso, la documentazione attestante l'avvenuta corresponsione dei canoni di concessione dovuti al comune, o a terzi enti gestori del servizio, relativi agli ultimi due anni.

4. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche maturati dal cedente. In attesa del rilascio del nuovo titolo abilitativo, l'attività è svolta sulla base della suddetta comunicazione.

5. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso degli specifici requisiti richiesti dalla legge, deve darne comunicazione entro 6 (sei) mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla morte del dante causa, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse. Laddove l'oggetto dell'attività sia la somministrazione e/o la vendita di alimenti e bevande, il subentrante per causa di morte dovrà munirsi dei requisiti professionali necessari, entro sei mesi dall'apertura della successione, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

6. All'operatore che cede la proprietà dell'azienda, con relativa concessione di posteggio, è inibita la possibilità di partecipare alle operazioni di spunta nel mercato ove aveva la concessione, per 3 (tre) anni a partire dalla data di cessione.

Articolo 6 – Sospensione dell’autorizzazione e della concessione di posteggio

1. Fatte salve le disposizioni speciali stabilite dalla vigente normativa nazionale e regionale, in caso di violazione delle norme stabilite dal presente regolamento, agli esercenti l’attività di commercio su aree pubbliche può essere inflitta, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività di vendita da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 20 (venti) giorni del titolo autorizzativo e della concessione di posteggio eventualmente ad esso collegata. La durata della sospensione è decisa dal funzionario responsabile del S.U.A.P. con proprio atto motivato.

2. S’incorre nella sospensione dell’autorizzazione amministrativa:

- a) per mancato pagamento di un numero di canoni mensili di occupazione, sino ad un massimo di 2 (due), previa diffida scritta da comunicare all’interessato; in tali casi, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, la durata della sospensione dell’autorizzazione e della relativa concessione di posteggio permane sino al pagamento del canone. A seguito del pagamento del dovuto, il funzionario responsabile adotta un provvedimento di revoca formale della sospensione.
- b) per assenza ingiustificata per oltre 15 (quindici) presenze consecutive dal mercato.
- c) recidiva nella commissione di infrazioni al presente regolamento.

3. La sospensione del titolo autorizzativo e della eventuale concessione di posteggio collegata, è disposta dal responsabile del procedimento individuato presso il S.U.A.P. competente, nei modi e nei termini di legge.

Articolo 7 – Decadenza e revoca dell’autorizzazione e della concessione di posteggio

1. Fatte salve le disposizioni speciali stabilite dalla vigente normativa nazionale e regionale, in caso di violazione delle norme stabilite dal presente regolamento, agli esercenti l’attività di commercio su aree pubbliche può essere inflitta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della revoca del titolo autorizzativo e dell’eventuale posteggio collegato, a seguito di decadenza:

- 1) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi, anche non continuativi, salvo il caso di comprovata assenza;
- 2) per mancato utilizzo dello posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori ad 1 (un) mese, anche non continuativo, per le autorizzazioni stagionali, salvo il caso di comprovata assenza;
- 3) qualora il concessionario incorra in gravi scorrettezze commerciali;
- 4) qualora il concessionario incorra e persista nella inosservanza delle disposizioni di altre norme di legge o di regolamenti concernenti il commercio;
- 5) per persistente recidiva nelle infrazioni che hanno già dato luogo alla sospensione;
- 6) per mancato pagamento di 3 o più canoni mensili di occupazione;
- 7) inosservanza disposizioni dell’art. 5 comma 5, art. 7 comma 3 e 8 comma 2 del presente regolamento.

2. Per casi di comprovata assenza o impedimento, ai fini di quanto previsto nei punti 1) e 2) del precedente comma, si intendono:

- degenza in ospedale o clinica;
- convalescenza post-operatoria, post-traumatica, per esaurimenti fisici e nervosi o per altri motivi clinicamente documentati;
- cure termali o ambulatoriali;
- maternità ed allattamento;
- astensione facoltativa pre o post- parto, nonché per malattia di bambini di età inferiore ad anni 3 (tre);

- cure periodiche, anche preventive, di malattia a forte rischio professionale per la categoria (bronchiti, artriti, reumatismi, ecc.);
- servizi resi allo stato (militare, giudice popolare, ecc.);
- altre gravi limitazioni fisiche alla mobilità dovute a causa di forza maggiore e comunque non configurabili nella fattispecie del rischio d'impresa (carcerazione di innocente, sequestro di persona, ecc.).

3. L'operatore ha diritto di farsi sostituire da altro soggetto, per causa di forza maggiore e per un periodo comunque non superiore a mesi 3, purché lo stesso sia socio o familiare, previa comunicazione telematica al S.U.A.P. entro 30 giorni dall'evento, pena la decadenza dell'autorizzazione amministrativa e della eventuale concessione di posteggio collegata, disposte con provvedimento formale motivato dal funzionario del S.U.A.P. di riferimento.

4. Dal momento in cui viene disposta la decadenza dell'autorizzazione, il titolare della stessa non potrà ottenere una nuova autorizzazione per i successivi 3 (tre) anni. Per lo stesso periodo il titolare è parimenti inibito alla partecipazione a nuove graduatorie per la concessione di posteggio presso i mercati comunali.

5. Le autorizzazioni possono essere revocate d'ufficio dal S.U.A.P. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, per motivi igienico – sanitari, o di pubblica sicurezza. In tali casi l'amministrazione definisce e concorda con gli interessati soluzioni alternative, quali la possibilità di fruire di altri posteggi sostitutivi adeguati, aventi dimensione comunque non inferiore a quelli revocati.

6. Nessuna indennità sarà dovuta agli operatori per sospensione, decadenza o revoca della autorizzazione e della eventuale concessione del posteggio collegata.

7. La decadenza/revoca del titolo autorizzativo e della eventuale concessione di posteggio collegata, sono disposte dal responsabile del procedimento individuato presso il S.U.A.P. competente, nei modi e nei termini di legge.

Articolo 8 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La durata della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, tenuto conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati, è determinata in anni 12 (dodici).

2. La scadenza o la rinuncia alla concessione di posteggio da parte del titolare, o del rappresentante legale nel caso di società, comporta la contestuale decadenza della correlativa autorizzazione commerciale.

3. Nessuna indennità sarà dovuta agli operatori per scadenza o rinuncia.

PARTE 3^a – MERCATO SETTIMANALE

Articolo 9 – Mercato settimanale

1. Il mercato settimanale ha luogo nel giorno di mercoledì di ogni settimana nel centro urbano di Alanno Capoluogo, in piazza Trieste e Trento. L'esatta localizzazione dell'area di mercato è individuata con apposita cartografia allegata al presente regolamento, di esso facente parte integrante e sostanziale, dalla quale si evidenzia l'ampiezza complessiva dell'area destinata a mercato, il numero e la superficie dei posteggi, il settore merceologico, nonché la loro esatta delimitazione.

2. L'orario del mercato settimanale è così fissato:

- durante il periodo invernale (1 ottobre – 31 marzo) inizio ore 08:00 - conclusione ore 14:00;
- durante il periodo estivo (1 aprile – 30 settembre) inizio ore 07:00 – conclusione ore 14:00.

Per motivi organizzativi connessi al servizio di vigilanza e pulizia del mercato, nel caso in cui la giornata mercatale ricada nei giorni festivi del 1° e 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 e 26 dicembre, il mercato non avrà luogo.

3. Gli operatori mercatali devono avere ultimato le operazioni di installazione del proprio banco o mezzo attrezzato nell'area relativa al posteggio assegnato 15 minuti prima dell'inizio, salvo avverse condizioni meteorologiche.

4. Entro le ore 14:30, invece, tutti gli operatori devono aver completato le operazioni di sgombero, in modo che possa essere ripristinato l'uso non mercatale dell'area interessata. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci, attrezzature e rifiuti.

5. Lo scarico delle merci è consentito dalle 07:30 alle 08:30 nel periodo invernale e dalle 06:30 alle 07:30 nel periodo estivo, mentre il carico delle stesse potrà essere effettuato dalle 13:30 alle 14:30. Le operazioni di scarico devono essere comunque terminate prima dell'inizio delle contrattazioni. Sia lo scarico che il carico delle merci deve avvenire in modo da non intralciare l'attività di mercato. I veicoli adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature devono essere allontanati dall'area di mercato subito dopo l'uso. Detti veicoli possono essere parcheggiati anche dietro ai banchi, solo se le dimensioni dell'area lo consentono, per utilizzarli sia come deposito temporaneo della merce non esposta al pubblico sia per ombreggiare il posteggio assegnato.

6. Non è comunque consentita l'installazione dei banchi o mezzi attrezzati prima delle ore 07:30. E' possibile abbandonare il posteggio fino a un'ora prima dell'orario di conclusione del mercato, senza essere considerati assenti, solo in caso di gravi intemperie o nei casi di comprovata necessità. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 26 possono sgomberare il posteggio prima dell'ora fissata per la chiusura in caso di vendita di tutti i prodotti posti in vendita.

7. Gli orari del mercato potranno essere modificati con determinazione del funzionario responsabile del servizio.

8. Presso gli uffici Commercio e di Polizia Municipale è tenuta una planimetria costantemente aggiornata relativa ai posteggi, anche isolati o a carattere stagionale, esistenti sul territorio comunale, con relativa localizzazione, numero distintivo e dimensione con indicazione circa la disponibilità o meno degli stessi. Presso gli stessi uffici è inoltre tenuto un registro sul quale vengono annotate la data di rilascio, la superficie e la data di scadenza delle concessioni di posteggio assegnate.

Articolo 10 – Istituzione di nuovi mercati, modifica e soppressione di mercati esistenti

1. L'istituzione di nuove aree da destinare a mercato, la modifica dell'area complessiva, dei generi merceologici consentiti, il trasferimento e la soppressione del mercato già esistente sono disposti dall'amministrazione comunale nei modi e nelle forme stabilite dalla sopra citata legge regionale Abruzzo relativa al commercio sulle aree pubbliche, tenendo conto di quanto previsto del vigente strumento urbanistico comunale e della presenza di eventuali vincoli.

2. In ogni caso l'istituzione di nuovi mercati dovrà consentire:

- un facile accesso ai consumatori;
- sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori e dei consumatori;
- il minimo disagio alla popolazione;
- la salvaguardia della attività commerciale già in atto.

Articolo 11 – Articolazioni merceologiche

1. Per assicurare la più ampia offerta di beni e prodotti, il mercato settimanale è strutturato con settore merceologico misto, con alcuni posteggi riservati al settore alimentare ed altri a quello extra alimentare.

2. In caso di istituzione di nuovi mercati, gli stessi potranno essere strutturati anche in specializzazioni merceologiche. In tal caso sui posteggi compresi nell'ambito dei settori e delle specializzazioni di cui ai commi precedenti, è vietato vendere ed esporre prodotti diversi per tipologia da quelli previsti nel vincolo, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa di settore.

Articolo 12 – Affidamento in gestione dei mercati

1. Il comune di Alanno, previa assunzione dei previsti atti deliberativi, si riserva la facoltà di affidare, nel rispetto delle normative speciali vigenti e delle procedure sull'evidenza pubblica, in tutto o in parte, la gestione ordinaria delle attività e dei servizi connessi allo svolgimento quotidiano del mercato, a soggetti terzi, associazioni a livello regionale, operatori, consorzi, ecc., attraverso appositi capitolati o convenzioni.

2. Il capitolato o la convenzione dovranno specificare le competenze trasferite in capo a tali soggetti e l'affidamento non potrà avere una durata temporale superiore a 5 (cinque) anni.

Articolo 13 – Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi.

1. I criteri per l'assegnazione dei posteggi disponibili, o per l'assegnazione dei posteggi in caso di istituzione di nuovi mercati, di ampliamento o trasferimento del mercato settimanale, sono quelli individuati dalle disposizioni regionali in materia.

2. In caso di posteggi resisi disponibili o istituiti ex novo, il Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo invio al competente ufficio della Regione Abruzzo, pubblica sull'albo pretorio e sul sito istituzionale comunale un bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili. Copia del bando va trasmessa alle OO.SS. di categoria ed alla struttura regionale competente. Il S.U.A.P. competente rilascia la concessione del posteggio contestualmente alla relativa autorizzazione commerciale in favore dei vincitori del suddetto bando pubblico in virtù della graduatoria formulata secondo i criteri di legge richiamati nel precedente comma.

3. Il bando dovrà contenere, tra l'altro:

- l'elenco dei posteggi da assegnare, ripartito per localizzazione, caratteristiche ed identificazione;
- il termine di 30 (trenta) giorni entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda di autorizzazione con contestuale assegnazione di posteggio;
- il termine entro il quale viene redatta ed affissa all'albo la graduatoria, che non può comunque essere superiore a 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del bando;
- l'avviso che entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della graduatoria, gli interessati vi possono proporre motivato ricorso;
- il riferimento al fatto che il responsabile del servizio incaricato deve decidere in merito entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- l'indicazione del fatto che entro 30 (trenta) giorni dal termine del suddetto iter, il medesimo responsabile procede al rilascio del titolo autorizzativo;
- il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
- i criteri di priorità.

Nell'ipotesi in cui permanga una parità di punteggio tra i partecipanti alla selezione pubblica nonostante l'utilizzo dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali in materia, l'assegnazione dei posteggi viene effettuata facendo prevalere l'ordine cronologico di presentazione telematica della domanda. In caso di persistente parità si procede con sorteggio.

4. Nel caso che partecipi alle procedure di selezione un operatore commerciale proveniente da uno Stato appartenente all'Unione europea, il possesso dei requisiti di priorità di cui al presente articolo è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

5. In caso di spostamento, trasferimento e/o riorganizzazione del mercato, prima della pubblicazione del bando, il funzionario responsabile del S.U.A.P. predispone una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti già concessionari presso la precedente sede mercatale che ne facciano richiesta, per una validità temporale residua non eccedente comunque il tetto massimo della concessione di posteggio fissata in anni 12 (dodici), applicando i criteri fissati dall'art. 99 comma 3 della L.R. 23/2018. I posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento della procedura di riassegnazione saranno assegnati attingendo dalla graduatoria conseguente al bando pubblico di cui sopra. La graduatoria viene aggiornata periodicamente, individuando i posti resisi eventualmente liberi, messi a disposizione con apposito ulteriore bando.
6. In occasione di manifestazioni che inducano un eccezionale afflusso di persone, il S.U.A.P. può autorizzare, dietro richiesta degli interessati, l'insediamento temporaneo di banchi in aggiunta ai posteggi previsti.
7. L'autorizzazione comunale per esercitare l'attività commerciale su area pubblica con posteggio non può essere rilasciata nei casi in cui non siano disponibili posteggi nell'area mercatale, o nelle aree individuate per la concessione di posteggi isolati.
8. L'autorizzazione suddetta non può essere negata nei casi in cui, nell'ambito delle aree previste, siano disponibili posteggi, qualunque siano le specializzazioni merceologiche oggetto di richiesta, salvo specifica destinazione del posteggio dovuta a motivi igienico sanitari o per altri motivi organizzativi e di pubblico interesse.

Articolo 14 - Criteri per l'assegnazione giornaliera dei posteggi rimasti liberi (cd. spunta)

1. I concessionari di posteggio non presenti entro le ore 09:00 del mercato settimanale (salvo impedimento dei titolari per avverse condizioni atmosferiche) non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza diritto alla restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di canone di occupazione suolo pubblico. In tal caso il posteggio dato in concessione è considerato disponibile per l'assegnazione in spunta. Se il concessionario dovesse presentarsi dopo l'assegnazione, non avrà diritto, per quel giorno, ad occupare il posto a lui dato in concessione, ma gli verrà concesso di occupare un altro posteggio nel mercato, solo se libero.
2. Gli operatori commerciali non concessionari di posteggio possono chiedere al S.U.A.P. di essere ammessi a frequentare il mercato mediante assegnazione temporanea dei posteggi liberi, mediante inserimento nell'apposita graduatoria (cd. ruolino di spunta). Nella domanda, da redigersi su apposito modello, dovrà essere allegata sia la prescritta autorizzazione amministrativa, sia la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la non titolarità di posteggio nel mercato comunale.
3. Ai fini della determinazione della priorità di assegnazione in favore degli operatori commerciali che ne facciano richiesta dei posteggi occasionalmente liberi o per l'assenza del titolare o in attesa di assegnazione, si applicano i criteri di cui alle vigenti disposizioni regionali in materia.
4. La rilevazione delle presenze, così come l'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili nei confronti degli operatori che si presentino sul mercato con la merce da porre in vendita e con al seguito la relativa attrezzatura, è effettuata dal personale della Polizia Municipale in servizio presso il mercato. I dati relativi alle assenze degli assegnatari di posteggio ed alle presenze di coloro i quali si presentano alla spunta, sono rilevati dal personale sopra citato che li trasmette settimanalmente, possibilmente per via informatica, al S.U.A.P., ai fini della formulazione della graduatoria. La graduatoria ha validità annuale e viene pubblicata sull'albo pretorio online nel mese di gennaio.
5. Agli operatori inseriti nella graduatoria, presentatisi prima dell'orario di accesso al mercato, rimasti esclusi per mancanza di posteggi disponibili, verrà comunque conteggiata la relativa presenza. Agli stessi operatori, qualora non accettino il posteggio assegnato per quel giorno, non verrà assegnata la presenza.

6. Nel caso in cui nessun appartenente alla graduatoria di cui al comma precedente si trovi sul posto al momento dell'assegnazione dei posteggi in spunta, la Polizia Municipale provvederà all'assegnazione temporanea del posteggio in favore dei titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio presenti al momento, in base all'ordine di arrivo al mercato degli stessi.
7. L'attività non può essere esercitata su un posteggio diverso da quello assegnato, o con un titolo autorizzativo diverso da quello con cui si è partecipato alle operazioni di spunta.
8. L'assegnazione del posteggio occasionalmente libero è comunque subordinata al pagamento dell'eventuale canone di occupazione e delle tasse dovute per l'esercizio dell'attività.
9. Sul posteggio assegnato in "spunta" l'operatore può esporre e vendere tutti i prodotti oggetto della propria autorizzazione, sempre che gli stessi rientrino nello stesso settore merceologico del posteggio utilizzato.

Articolo 15 – Modalità di occupazione dei posteggi da parte dei titolari di concessione

1. L'operatore concessionario è considerato assente qualora non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita sul proprio posteggio entro le ore 09:00 del giorno del mercato settimanale, salvo impedimento per avverse condizioni atmosferiche.
2. I concessionari non presenti all'ora stabilita al comma precedente, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata. I posteggi risultanti in tal modo liberi verranno assegnati con le modalità fissate nell'articolo precedente.
3. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all'esenzione dal versamento del canone di occupazione di suolo pubblico o, se già pagato, alla sua restituzione.
4. I banchi, le attrezzature ed i mezzi attrezzati come punti di vendita devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire o comunque rendere malagevole l'ingresso ad abitazioni, negozi, uffici e ogni altro edificio. In ogni caso, l'occupazione del posteggio deve comunque consentire l'agevole transito degli automezzi di soccorso e di emergenza.
5. L'attività di vendita deve essere effettuata tenendo presso il posteggio di esercizio il titolo autorizzativo in originale, ed il titolare della concessione deve gestire personalmente l'attività, potendo farsi coadiuvare da familiari o da dipendenti, i cui nominativi dovranno però essere preventivamente comunicati al S.U.A.P. che, dopo aver effettuato tutti gli opportuni accertamenti, rilascerà apposito "nulla-osta" da esibirsi unitamente all'autorizzazione amministrativa.
6. È vietato al concessionario cedere a terzi la concessione, sub-concedere l'uso del posto di vendita, o scambiare il posteggio con altro concessionario, pena la decadenza del titolo autorizzativo e ferme restanti le sanzioni previste dalla normativa nazionale, regionale e comunale.

Articolo 16 – Ampliamento dei posteggi nel mercato settimanale

1. Il Comune può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi in ragione dell'ampiezza dell'area del mercato complessivamente considerata e sempre che tale ampliamento non arrechi pregiudizio alla viabilità pedonale, all'accessibilità dei posteggi stessi ed alla sicurezza dell'area in genere.
2. Gli operatori che intendono esercitare l'attività sostituendo le proprie attrezzature di vendita con veicoli attrezzati possono essere autorizzati ad ampliare il proprio posteggio in concessione, a condizione che ciò sia compatibile con la struttura e l'organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.
3. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono subordinate alla verifica della regolarità della posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagamenti del canone di occupazione di suolo pubblico e dell'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive connesse all'esercizio dell'attività. La regolare posizione in ordine ai pagamenti del

canone di occupazione di suolo pubblico è relativa agli ultimi due anni, e dovrà essere dichiarata dal concessionario richiedente sotto la propria responsabilità.

Articolo 17 – Modalità di riallocazione dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti e riorganizzazione del mercato settimanale

1. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento e riorganizzazione del mercato, l'organico dei posteggi stessi è determinato sulla base di quelli attivi.
2. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento o riorganizzazione del mercato, la rassegnazione rispetta, per quanto possibile, l'originario posizionamento e collocazione dei posteggi. Laddove la rassegnazione della concessione sul posteggio originario non sia possibile, sono individuati e proposti agli aventi diritto altri posteggi nello stesso mercato, il più possibile simile a quelli precedentemente concessi.
3. La rassegnazione dei posteggi, eseguita nei casi di cui al precedente articolo 13, avviene sulla base dei criteri stabiliti dalle disposizioni regionali in materia.

Articolo 18 – Canone di occupazione

1. Tutte le concessioni di posteggio sono soggette al pagamento di un canone di concessione annuale, con possibilità di frazionamento mensile, trimestrale o semestrale, dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. La determinazione del canone, nonché le eventuali riduzioni ed esenzioni e le modalità e termini di versamento, sono stabilite con delibera di Giunta Comunale.
2. Il pagamento del canone di concessione dovrà essere effettuato in anticipo, e comunque prima dell'utilizzo del posteggio, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, mediante bonifico bancario in favore dell'amministrazione comunale o mediante versamento in mani proprie dell'addetto comunale alla riscossione appositamente individuato. Il concessionario è tenuto ad esibire alla Polizia Municipale, o ad altri organi di controllo, la ricevuta di pagamento del canone dovuto.
3. Oltre al recupero delle somme dovute, maggiorate degli interessi di mora, il mancato pagamento dei canoni di occupazione, anche non consecutivi, comporta l'applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione e della decadenza dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche e della relativa concessione collegata, ai sensi di quanto stabilito nei precedenti articoli 6 e 7.
4. Gli operatori "spuntisti" concessionari di posteggio a carattere giornaliero nel mercato settimanale sono parimenti tenuti a corrispondere il canone giornaliero di occupazione entro il giorno dell'occupazione, esibendo agli organi di vigilanza la documentazione dell'avvenuto pagamento.

Articolo 19 – Sistemazione delle merci e dei prodotti

1. Le merci ed i prodotti necessari all'esercizio dell'attività devono essere collocate all'interno dei posteggi. I concessionari non potranno occupare una superficie maggiore di quella loro assegnata e non dovranno invadere, anche con piccole sporgenze, lo spazio riservato al passaggio fra i diversi posteggi, ingombrare i luoghi di passaggio dei consumatori e comunque ostacolare la libera circolazione di mezzi (compresi quelli di emergenza e soccorso), merci e persone.
2. E' vietato il getto di alimenti, scarti e di qualunque altro materiale sui luoghi di passaggio.
3. Gli operatori dei mercati debbono curare che i posteggi e le aree immediatamente limitrofe siano costantemente tenuti puliti e sgomberi da rifiuti, i quali dovranno essere raccolti in appositi recipienti chiusi con coperchio ivi predisposti dal comune, nel rispetto delle disposizioni volte a garantire la raccolta differenziata, assicurando quindi la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida, secondo le modalità impartite dall'amministrazione comunale.

4. Nel caso di vendita di merce usata l'operatore dovrà esporre un cartello ben visibile, indicando la dicitura "Merce usata". Non può comunque esercitarsi il commercio di merce usata senza aver presentato preventiva dichiarazione ai sensi della vigente normativa di pubblica sicurezza.

Articolo 20 – Norme igienico – sanitarie

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su posteggi dati in concessione o in forma itinerante di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia igienico – sanitaria, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità degli alimenti, nonché delle disposizioni comunitarie, nazionali e locali (regionali e comunali) per la prevenzione di malattie epidemiche e/o pandemiche. Le suddette attività debbono essere esercitate con modalità ed attrezzature tali da garantire la protezione degli alimenti e bevande da agenti esterni inquinanti o contaminanti e la loro conservazione igienica, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli stessi. Gli autoveicoli utilizzati come struttura di vendita debbono rispondere ai requisiti igienico sanitari prescritti dalla vigente normativa.

2. Se l'attività di commercio riguarda prodotti alimentari deperibili da mantenere a temperatura controllata, la vendita o la somministrazione degli stessi deve essere effettuata unicamente con mezzi, strutture ed attrezzature a tal fine idonee.

3. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, comprese quelle ittiche, è vietato in tutte le aree prive di allacci alla rete idrica, fognaria ed elettrica, a meno che lo stesso non avvenga utilizzando come struttura di vendita veicoli appositamente destinati ed igienicamente adatti. È vietata la vendita o la tentata vendita itinerante di carni fresche effettuata senza l'utilizzo di tali veicoli.

4. Gli addetti alla vendita di prodotti alimentari devono essere in possesso dell'attestato di formazione personale di idoneità sanitaria. I commercianti di generi alimentari commestibili non preconfezionati devono munirsi di appositi guanti protettivi per la manipolazione dei prodotti. Gli stessi guanti devono essere usati anche dagli acquirenti per la scelta dei prodotti.

5. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietata la vendita di animali vivi nei posteggi concessi nel mercato comunale.

6. La vendita e la somministrazione temporanea di alimenti e bevande su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre e simili, se svolta da soggetti non in possesso di specifica autorizzazione commerciale in forma itinerante, è soggetta alla presentazione della relativa segnalazione certificata di inizio attività ed al rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e locale vigente in materia.

7. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su suolo pubblico di derrate alimentari deve avvenire collocando le stesse su banchi aventi altezza da terra non inferiore a 60 cm. Qualora la vendita riguardi prodotti non alimentari è consentita l'esposizione a terra.

Articolo 21 – Divieti

1. Ai concessionari di posteggi nei mercati, di posteggi isolati e di posteggi nelle fiere è vietato:

- 1) occupare spazio al di fuori della soglia del banco o comunque occupare abusivamente una porzione di area non concessa;
- 2) vendere all'esterno dei posti di vendita e sulle corsie di passaggio;
- 3) accatastare merci o contenitori vuoti nei passaggi e nei luoghi di servizio;
- 4) depositare nei posteggi merci in evidente stato di deterioramento;
- 5) porre in vendita merci o articoli diversi da quelli che sono previsti nell'autorizzazione amministrativa in loro possesso;
- 6) depositare, anche dopo il riassetto del posteggio, detriti e rifiuti, cassette piene o vuote ed altre cose, fuori dai posteggi e lungo le corsie o spazi comuni;

- 7) tenere nei posteggi tabelle, cartelli o stampati non autorizzati dall'autorità comunale;
- 8) manipolare o consentire ai clienti di manipolare le merci alimentari senza gli appositi guanti;
- 9) uccidere e/o pulire animali alla presenza del pubblico;
- 10) tenere nei posteggi materiali infiammabili o pericolosi che non costituiscano oggetto di commercio autorizzato;
- 11) appendere o collocare all'esterno e/o in altezza del proprio banco alimenti derrate, recipienti ed altre attrezzature di qualsiasi natura;
- 12) effettuare nuove derivazioni di energia o idriche o attacchi agli impianti esistenti e/o aggiunte di lampade senza l'autorizzazione dell'autorità comunale;
- 13) gettare carta, liquidi ed altri rifiuti nei luoghi e spazi riservati al passaggio;
- 14) svolgere tutte quelle azioni, attività e comportamenti che possono compromettere la disciplina e l'igiene del mercato e degli spazi annessi;
- 15) lasciare incustodito il posteggio durante l'orario di mercato;
- 16) far uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, ad eccezione dei rivenditori di dischi e di musicassette, radio e simili, per il tempo strettamente necessario alla vendita, moderando in ogni caso il volume, in modo tale da non arrecare disturbo alle attività limitrofe e sempreché sia stata corrisposta la dovuta tassa per la riproduzione di musica e suoni; vendere o tentare la vendita mediante "presentazione della merce", con sistemi di propaganda sonora che rechino disturbo agli utenti o agli altri operatori.
- 17) arrecare molestia e richiamare l'attenzione degli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi; tenere cani o altri animali sul mercato; tenere fuochi a fiamma libera; detenere ed utilizzare bombole di gas; utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita;
- 18) attirare i compratori con grida e schiamazzi, o comunque con insistenza, o con comportamenti indecorosi;
- 19) ostacolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
- 20) depositare derrate alimentari a contatto con il suolo, non rispettando così le norme igienico-sanitarie;
- 21) distribuire stampati, fogli volanti ed oggetti, affiggere manifesti o stampati non autorizzati dall'autorità comunale;
- 22) compiere tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine, la disciplina, il decoro e la pulizia del mercato;
- 23) scaricare o lavorare merci fuori degli orari determinati nel precedente articolo 9;
- 24) vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi, nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi di pubblica sicurezza; vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi;
- 25) installare teli laterali che impediscano la visuale, se non in caso di intemperie, o di tende, merci o altri dispositivi che impediscano od ostacolino il passaggio degli avventori del mercato e/o dei mezzi di polizia e soccorso;
- 26) compiere ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza;
- 27) conficcare al suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi genere o comunque danneggiare la pavimentazione stradale;
- 28) dividere, anche solo in parte, il proprio posteggio con altri operatori;
- 29) vendere tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa;
- 30) danneggiare, deteriorare o imbrattare l'area di posteggio, ed in particolar modo il suolo;
- 31) danneggiare gli arredi urbani, il patrimonio arboreo o il suolo in genere.

Articolo 22 – Obblighi a carico dei concessionari

1. I soggetti di cui al comma 1 del precedente articolo, ad eccezione dei titolari di posteggio nelle fiere, devono osservare gli orari di inizio e di cessazione dell'attività di vendita fissati dal comune ai sensi del precedente articolo 9. Il posteggio, all'ora stabilita per l'apertura del mercato, deve essere

nelle condizioni di permettere l'inizio alle vendite. Il personale addetto alle vendite deve vestire decorosamente ed in conformità alle disposizioni igieniche.

2. I concessionari debbono mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature, l'area di vendita ed i passaggi adiacenti. I generi oggetto di vendita debbono essere in ottimo stato di conservazione e di pulizia, adeguatamente collocati all'interno del posteggio, sul banco in modo da rendere agevoli e sollecite le operazioni di vendita.

3. I concessionari che pongono in vendita contestualmente il pesce fresco ed il pesce conservato devono tenere distinti i relativi settori, apponendo in ciascuno di questi un cartello ben visibile con l'indicazione del tipo di pesce e la relativa provenienza, oltre ad ogni altra indicazione obbligatoria per legge.

4. Gli strumenti di pesatura devono essere mantenuti perfettamente registrati, puliti e disposti in modo da consentire il controllo della pesa da parte degli acquirenti.

5. I rifiuti devono essere raccolti e conferiti secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Tributi comunale.

6. I posteggi devono essere lasciati nel massimo ordine, con l'obbligo di asportare ogni rimanenza di prodotto invenduto, o scarti dello stesso, alla chiusura del mercato.

7. I cartellini indicanti i prezzi delle merci offerte in vendita devono essere scritti in lingua italiana, in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole qualità e quantità, nonché alla provenienza delle merci stesse.

8. I concessionari sono tenuti al pagamento del canone orario di occupazione del suolo pubblico per ogni giornata di mercato e devono tenere nel posteggio, a disposizione degli organi preposti, l'autorizzazione e il provvedimento di concessione con l'indicazione dei prodotti di cui è consentita la vendita.

9. E' fatto obbligo al concessionario di salvaguardare lo spazio riservato al transito degli acquirenti.

10. Con l'uso del posteggio, il concessionario si obbliga ad assumere tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

11. I concessionari devono collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 metri; le medesime non devono sporgere frontalmente dallo spazio assegnato in concessione per più di 2 metri e comunque non devono impedire il regolare passaggio di persone e mezzi di soccorso.

12. L'autorizzazione in originale deve essere tenuta presso il luogo di vendita ed esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 23 – Facoltà dell'amministrazione comunale

1. L'amministrazione comunale, o gli organi di vigilanza in genere, possono effettuare in qualsiasi momento ispezioni sia presso i posteggi, sia presso i vani di carico dei veicoli o strutture mobili appositamente attrezzate.

2. I concessionari dovranno, su richiesta del personale di controllo, lasciare libero accesso ai luoghi e alle strutture di cui sopra.

3. Il Comune, in caso di necessità, può imporre ulteriori divieti in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.

4. L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di imporre ai concessionari di posteggi, con proprio atto, il pagamento di una somma di denaro a titolo di contributo per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività commerciale. Le modalità di pagamento, l'entità del contributo ed i casi di esenzione saranno stabiliti con il medesimo atto.

PARTE 4^a – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 24 – Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante o esercitata mediante la vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago nonché su ogni area pubblica non vietata con mezzi motorizzati o altro, è effettuata nel rispetto delle modalità stabilite nella Legge Regionale vigente in materia, previa presentazione telematica di apposita S.C.I.A. al S.U.A.P. di riferimento del comune ove si intende avviare la propria attività. Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.
2. In caso di cessazione dell'attività è parimenti necessaria la presentazione al predetto S.U.A.P. della relativa S.C.I.A. con le stesse modalità.

Articolo 25 – Zone vietate al commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito su tutto il territorio comunale, ad eccezione dei seguenti luoghi, per motivi di pubblico interesse:
 - a meno di 350 metri dalle aree destinate allo svolgimento dei mercati, limitatamente ai giorni di svolgimento del mercato settimanale;
 - a meno di 100 metri dall'ingresso di strutture ospedaliere, case di riposo, cimiteri;
 - sulle autostrade e nelle relative aree di pertinenza.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è inoltre vietato, anche temporaneamente, in tutte quelle aree che saranno individuate dall'amministrazione comunale con apposita ordinanza, per motivi di viabilità e traffico, annonaria, igienico-sanitari e di pubblico interesse.
3. Per la vendita in forma itinerante, l'orario di esercizio è libero, salve diverse e successive determinazioni da parte del Sindaco.

PARTE 5^a – DISCIPLINA DEI PRODUTTORI AGRICOLI

Articolo 26 – Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio del commercio dei prodotti agricoli sulle aree pubbliche ricomprese nel territorio del comune di Alanno, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
2. Si considera imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, florovivaismo, allevamento di animali e delle attività comunque connesse.
3. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
4. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Articolo 27 – Esercizio dell'attività di vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese presso le locali camere di commercio, possono vendere al dettaglio, in forma itinerante o presso locali posti su aree private o aperte al pubblico nella disponibilità degli stessi, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, previa segnalazione certificata di inizio attività al S.U.A.P. del comune ove ha sede l'azienda di produzione dei prodotti.

La segnalazione, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dalla normativa di settore.

2. Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

3. In caso di cessazione dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli è necessaria la presentazione di apposita S.C.I.A. al S.U.A.P. competente.

4. Anche per i produttori agricoli devono essere rispettate le prescrizioni, obblighi e divieti contenuti nella parte 2^a, 3^a e 4^a del presente regolamento.

Articolo 28 – Criteri per l'assegnazione dei posteggi nel mercato settimanale.

1. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo della regolarità contributiva. A tal fine presso il mercato settimanale sono individuati posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita dei produttori agricoli (in numero non superiore alla percentuale massima del 10% del numero dei posteggi riservati alla vendita di merci rientranti nel settore alimentare), così come previsto dalle direttive impartite dalla struttura regionale competente in materia di commercio con Deliberazione n. 722 del 15.11.2016.

2. L'assegnazione dei posteggi in favore dei produttori agricoli nel mercato è subordinata alla presentazione di apposita domanda. Nel caso di domande superiori alla disponibilità dei posteggi gli stessi saranno assegnati secondo i criteri contenuti nel comma 1 del paragrafo 3.2.4 della suddetta D.G.R. In caso di parità di presenze e di anzianità di attività commerciale, si procede ad assegnazione mediante sorteggio.

3. Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno per la spunta i posteggi riservati per gli imprenditori agricoli che non vengono utilizzati. I produttori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli altri operatori commerciali. I posteggi non dati in concessione o temporaneamente disponibili, sono assegnati agli imprenditori agricoli tramite spunta giornaliera. A tal fine è predisposta apposita graduatoria tenuta dai competenti uffici.

4. Per il computo delle presenze e per la materiale assegnazione del posteggio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Comune si avvale del personale di Polizia Locale in servizio presso il mercato.

5. Agli imprenditori agricoli non verranno computati ai fini della sospensione, decadenza e revoca della concessione del posteggio, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale particolarmente sfavorevole o di calamità atmosferiche, purché comunicate al S.U.A.P. con un preavviso di almeno 1 mese. Sarà altresì possibile comunicare la sospensione della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale per un massimo di mesi 3 (tre). In caso di

assenze per motivi diversi da quelli sopra descritti, sono considerate giustificate le assenze dovute alla casistica di cui all'art. 7 comma 2 del presente regolamento.

6. L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli deve essere in ogni caso effettuata nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa di settore, in materia di etichettatura dei prodotti e di tracciabilità degli alimenti, nonché dei divieti, obblighi e limitazioni imposti dal presente regolamento.

PARTE 6^a - CONCESSIONE DI POSTEGGI NELLE FIERE

Articolo 29 – Concessione di posteggi nelle fiere

L'individuazione di aree specifiche per la realizzazione di fiere sul territorio comunale, nonché la determinazione di criteri per la concessione di posteggi in tali aree sarà regolamentato con specifico provvedimento comunale, ferme restanti le disposizioni regionali in materia.

PARTE 7^a – VENDITA DI OPERE D'ARTE E DELL'INGEGNO

Articolo 30 – Esercizio dell'attività

1. Chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte o del proprio ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, non è soggetto a registrazione presso la locale Camera di Commercio. Nessuna autorizzazione, pertanto, dovrà essere rilasciata da parte del S.U.A.P. per l'esercizio dell'attività di commercio di tali opere su area pubblica.

2. E' fatta salva la regolare posizione in ordine ai pagamenti C.O.S.A.P.

PARTE 8^a – POSTEGGI ISOLATI NELLE AREE PUBBLICHE

Articolo 31 – Concessione dei posteggi isolati nelle aree pubbliche

1. Per posteggio isolato o fuori mercato si intende la porzione di suolo pubblico, o di area privata ma aperta al pubblico transito della quale il comune abbia la disponibilità, destinata all'esercizio dell'attività di commercio e soggetta a concessione di carattere permanente, periodica o stagionale. L'individuazione del numero e delle dimensioni dei posteggi isolati, nonché la loro localizzazione è approvata con determinazione dal responsabile del servizio commercio.

2. Una volta determinata la localizzazione ed il numero dei posteggi isolati, gli stessi saranno assegnati sulla base di un apposito bando pubblico con le modalità stabilite nella vigente legge regionale in materia.

3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche sugli stessi posteggi è rilasciata dal S.U.A.P., nei limiti della disponibilità delle aree individuate e sulla base delle caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche degli stessi, previa acquisizione dei prescritti pareri igienico sanitario e della sicurezza della circolazione stradale.

PARTE 9^a – REGIME SANZIONATORIO E DIVIETI

Articolo 32 – Sanzioni

1. Ferme restanti le più gravi sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, la violazione degli obblighi, divieti e prescrizioni stabilite dal presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 50,00.

2. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni; Ente beneficiario dei proventi delle sanzioni è il comune di Alanno.

3. Il mancato pagamento dei canoni di occupazione relativi al posteggio, o delle altre spese inerenti l'utilizzo dello stesso, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto. Il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza.

4. Oltre alle prescrizioni impartite dalla vigente legge regionale in materia, sono soggetti a quanto prescritto nella parte quarta del presente regolamento ed al rispetto dei divieti di cui al comma 1 punti 3), 5), 8), 9), 13), 16, 17), 18), 19), 20), 21), 24, 26), 29) e 31) del precedente art. 21, anche coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. In caso di inosservanza trovano applicazione le sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 33 - Sanzioni accessorie

1. Ai sensi della normativa vigente, nei casi riportati nell'articolo 6 del presente regolamento, il S.U.A.P. comunale può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni. In caso di particolare gravità delle inosservanze, e nei casi riportati invece nell'articolo 7, si applica la sanzione accessoria della decadenza con contestuale revoca del titolo autorizzativo e dell'eventuale concessione di posteggio collegato.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie suddette, la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per 2 (due) volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione comminata.

3. I contravventori, oltre ad essere soggetti alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono tenuti a risarcire i danni derivanti, anche a terzi, dagli atti compiuti in violazione di legge.

4. In ogni caso, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione dovrà essere preceduta da comunicazione di avvio del procedimento da parte del S.U.A.P.

5. L'adozione del provvedimento di sospensione lascia impregiudicata ogni altra azione da parte del Comune in merito alle inadempienze del concessionario.

PARTE 10^a - NORME FINALI

Articolo 34 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento, composto da n. 34 articoli, entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

2. Da tale data è abrogato il precedente regolamento comunale in materia, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 09.04.2002, ed ogni altra precedente disposizione comunale in materia con esso incompatibile.



COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

piazza Trieste n. 2, 65020 ALANNO (PE)

Tel. 085/8573101 – 085/8573118 – Fax 085/8573692

www.comune.alanno.pe.it E - mail: areademograficaelettoralecommercio.alanno@pec.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ –
PIAZZA TRIESTE E PIAZZA TRENTO

ELENCO POSTEGGI DISPONIBILI

PIAZZA TRIESTE		
NUMERO POSTEGGIO	SUPERFICIE (MQ)	SETTORE MERCEOLOGICO
01	29 CIRCA	NON ALIMENTARE
02	50 CIRCA	NON ALIMENTARE
03	38 CIRCA	NON ALIMENTARE
04	28 CIRCA	ALIMENTARE
05	7 CIRCA	PRODUTTORE AGRICOLO
06	10 CIRCA	PRODUTTORE AGRICOLO
07	34 CIRCA	NON ALIMENTARE
08	12 CIRCA	ALIMENTARE
PIAZZA TRENTO		
09	16 CIRCA	ALIMENTARE
10	24 CIRCA	NON ALIMENTARE
11	16 CIRCA	NON ALIMENTARE
12	16 CIRCA	NON ALIMENTARE
13	12 CIRCA	NON ALIMENTARE
14	24 CIRCA	ALIMENTARE
15	8 CIRCA	ALIMENTARE